

I. C. 58 "J. F. KENNEDY"
NAPOLI (NA)
Prot. 0000641 del 25/01/2021
07 (Uscita)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

CONVENZIONE

TRA

L'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" di seguito denominata "Università" con sede legale in Roma (00135) Piazza Lauro De Bosis n. 15, C.F. 80229010584, nella persona del Direttore del Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute - all'uopo delegato alla firma del presente atto - Prof. Arnaldo Zelli, nato a Roma il 14/12/1957 domiciliato per la carica ed agli effetti del presente atto presso la sede dell'Università

E

l'I.C. "J.F. Kennedy", di seguito denominato "Scuola", con sede in Napoli, via Monte Rosa, 149, c.f.80025520638, rappresentato dal suo Dirigente, prof.ssa Rateni Patrizia, nata a Roma (RM), il 13/01/1959, in qualità di Responsabile Legale dell'Istituzione

PREMESSO CHE

- Il DM 249 del 10 settembre 2010, che definisce la disciplina, i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti nonché i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, prevede che:
 - 1) Il percorso di abilitazione istituito presso le Università con l'attivazione di corsi "che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi" (art. 13, comma 1);
 - 2) Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le strutture universitarie di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualità di tutor coordinatori e tutor dei tirocinanti (art. 11, comma 1);
 - 3) Le Università stipulano le convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti a seguito della predisposizione degli elenchi regionali delle istituzioni scolastiche accreditate di cui all'articolo 12, (art. 15, comma 23);

- Il DM del 30 settembre 2011 "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n.249", prevede che:
 - 1) Per l'attivazione dei corsi è requisito disporre di "convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione [...] finalizzate alle attività di tirocinio comprensive del relativo progetto" (art. 3, comma 2, lettera e);
 - 2) "[...] Per l'accesso all'esame finale, i candidati dovranno aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto, ai laboratori e agli insegnamenti" (art.8, comma 1);
 - 3) "Il tirocinio diretto è da espletarsi in non meno di 5 mesi" (allegato B);
 - 4) "Le attività di tirocinio diretto possono prevedere modalità operative basate su "progettualità" (allegato B);



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

- 5) "Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto [...] sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni e secondo le priorità si seguito indicate: - docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio; - docente in servizio con contratto a tempo indeterminato specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo e pre-ruolo)" (allegato B);
 - 6) Il tutor dei tirocinanti firma un registro di frequenza del tirocinante appositamente predisposto dall'Università;
- Il DM 93 del 30 settembre 2012, che disciplina le modalità di accreditamento delle sedi di svolgimento delle attività di tirocinio in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, prevede che:
- 1) Le Università [...] stipulano apposite convenzioni con le istituzioni accreditate per lo svolgimento delle attività di tirocinio, secondo quanto previsto dal presente decreto emanato ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (art. 2 comma 1);
 - 2) I tirocinanti possono richiedere di espletare il tirocinio di cui all'art. 10 del Regolamento, in deroga (art. 6 comma 1):
 - a) se titolari di altro insegnamento, presso l'istituzione ove fruiscano di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato;
 - b) ai sensi dell'art. 15, comma 13 lettera a) del Regolamento, se impegnati su una supplenza annuale o sino al termine del servizio ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso l'istituzione ove svolgono l'incarico.
 - 3) L'accoglimento della domanda di cui al comma 1 è subordinato alla disponibilità di tutor dei tirocinanti presso la relativa istituzione (art. 6 comma 2).
- **VISTA** la Nota MIUR prot. n. 0025818 del 14/09/2018 destinata alle Università italiane con cui il MIUR ha stabilito l'avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l'a.a. 2018-2019.
- **VISTO** il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 recante disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al D.M. n. 249/2010 e successive modificazioni e successivo D.M. del 21 febbraio 2019.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

L'Università e la Scuola convengono di collaborare per lo svolgimento delle attività di tirocinio sinteticamente elencate nelle premesse.

Articolo 2



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

La Scuola, ogni anno, definisce l'elenco dei Tutor dei tirocinanti, designati a norma dell'art. 11 comma 3 del D.M. 249/2010, e li comunica all'Università.

Articolo 3

L'Università individua ogni anno, tra i tutor coordinatori, un referente per il collegamento con la scuola che trasmette l'elenco dei tutor coordinatori e l'elenco dei tirocinanti che operano nella scuola.

Articolo 4

Ai sensi del D.M. del 30 novembre 2012, n. 93 che definisce le modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio e la Delibera n. 8 del Consiglio di Amministrazione di Ateneo prot. n. 19/001960 in cui si approva il budget per i corsi di sostegno a.a. 2018-2019, l'Università si impegna a destinare un contributo pari a € 300,00 (trecento,00) per ogni tirocinante accolto. Tale importo potrà essere erogato in seguito alla ricezione, al termine del tirocinio, di una nota di addebito tramite e-mail all'indirizzo di posta seguente: corso.sostegno@uniroma4.it

Affinché si possa procedere con la liquidazione è necessario che nella nota di addebito sia indicato il codice IBAN del conto corrente della Tesoreria unica per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'Art. 3 della Legge 136/2010 ed il nominativo del/dei tirocinanti ospitati. Si precisa inoltre che il suddetto importo verrà decurtato di € 2,00 per la marca da bollo.

Articolo 5

Le coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi dei tirocinanti sono attivate dall'Università.

Articolo 6

La presente Convenzione ha la durata di 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata con apposito nuovo atto sottoscritto tra le parti, previa delibera o determina degli Organi competenti. In caso contrario le parti si impegnano a concludere ogni attività e adempimento ancora in itinere alla data di scadenza.

Articolo 7

La presente Convenzione annulla e sostituisce eventuali preesistenti atti analoghi sottoscritti tra le medesime Parti.

Roma, 25/1/2021

Il Direttore del Dipartimento
di Scienze Motorie, Umane e della Salute
dell'Università degli Studi Roma "Foro Italico"
prof. Arnaldo Zelli

Roma, 25/1/2021.

Il Dirigente Scolastico

del I.C. 580 KENNEDY
prof.ssa / prof.